



GRUPPO GIOVANI
IMPRENDITORI



CONFINDUSTRIA
BELLUNO DOLOMITI
Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno

REGOLAMENTO

Primo parere di conformità di Confindustria del 05.12.2010

Approvato dall'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori del 10.12.2010

Ratificato dal Consiglio Direttivo di Confindustria Belluno Dolomiti del 23.12.2010

Parere favorevole Confindustria del 31.01.2011

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI BELLUNO REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO **COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI**

Costituzione, sede, denominazione

— ART. 1 —

Nell'ambito di Confindustria Belluno Dolomiti con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria "Mario Luciani", come previsto dall'articolo 23 dello Statuto dell'Associazione. Esso aderisce agli Organismi Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Durata dell'anno sociale

— ART. 2 —

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Scopi

— ART. 3 —

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria Belluno Dolomiti, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, sindacali, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione e dell'Organizzazione Nazionale e Regionale dei Giovani Imprenditori.

Attività

— ART. 4 —

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza delle attività di Confindustria Belluno Dolomiti e favorisce l'inserimento dei Giovani Imprenditori nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per la trattazione di singole tematiche;
- promuove e diffonde i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.
- promuove e stimola il confronto sui temi oggetto di dibattito nella società civile.

Codice Etico e Carta dei Valori

— ART. 5 —

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati da Confindustria Belluno Dolomiti, che il partecipante al Gruppo dichiara di conoscere ed accettare.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo e dei segni distintivi con cui si evidenzia l'appartenenza ad Confindustria Belluno Dolomiti.

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Requisiti per l'appartenenza

— ART. 6 —

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono aderire al Gruppo gli imprenditori e le imprenditrici, le cui aziende siano iscritte a Confindustria Belluno Dolomiti, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono aderire al Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- un solo rappresentante per ciascuna impresa iscritta a Confindustria Belluno Dolomiti, individuato all'interno delle figure previste dai commi II e III dell'articolo 9 del regolamento sugli organi confederali (il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura), espressamente indicato per iscritto su carta intestata dell'impresa.

Potranno essere iscritti al Gruppo, con diritto di elettorato attivo più soggetti legati da vincoli di parentela ai sensi del codice civile, espressione di una stessa impresa, ferma restando in tal caso la

limitazione a due componenti di uno stesso organo del diritto di elettorato passivo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 3 mesi, anche imprenditori titolari di aziende o figure rispondenti ai requisiti previsti da questo articolo non aderenti a Confindustria Belluno Dolomiti, purchè aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti non hanno diritto al voto, né di elettorato attivo e passivo.

La concreta operatività in azienda dell'iscritto è requisito essenziale per ricoprire incarichi associativi.

L'azienda alla quale il giovane appartiene deve essere iscritta all'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno ed essere in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Qualora, nell'esercizio della propria attività, l'iscritto al Gruppo intenda adottare un comportamento, o si trovi costretto a perseguire fini che implicano rilevanti e gravi riflessi sulla generalità degli iscritti, è tenuto ad informare in via preventiva il Consiglio Direttivo del Gruppo.

Modalità di ammissione

— ART. 7 —

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri di Confindustria Belluno Dolomiti.

Quota associativa

— ART. 8 —

È istituita la quota di iscrizione al Gruppo. Tale quota è collocata all'interno del bilancio del Gruppo stesso.

La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammissione al Gruppo impegna il richiedente all'accettazione del presente regolamento, a collaborare alla vita associativa, a versare la quota stabilita per l'adesione al Gruppo e a conformare il proprio comportamento alle norme di cui agli artt. 5 e 6.

Cessazione dell'appartenenza

— ART. 9 —

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- per dimissioni;
- inderogabilmente al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte nel Gruppo o in organismi

- regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - per inadempienza nel pagamento delle quote associative;
 - per espulsione deliberata dai probiviri di Confindustria Belluno Dolomiti su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con lo statuto di Confindustria Belluno Dolomiti, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

TITOLO TERZO **ORGANI**

Elencazione

— ART. 10 —

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Sezione I – ASSEMBLEA

Convocazione e validità

— ART. 11 —

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo in regola con il pagamento della quota associativa e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta – anche via fax e posta elettronica – contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nella riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno cinquanta giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro quindici giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea elettiva è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

L'Assemblea non elettiva è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di cui al comma precedente; trascorsa un'ora da quella fissata nella comunicazione di convocazione,

l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si deve tener conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Attribuzioni

— ART. 12 —

Spetta all'Assemblea :

- a) dare gli indirizzi della vita e dell'attività del Gruppo
- b) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente;
- c) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- d) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;
- e) approvare il Bilancio consuntivo;
- f) deliberare la misura della quota annuale di iscrizione;
- g) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- h) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Associazione.
- i) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 11.

Modalità di votazione

— ART. 13 —

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

I soci che sono iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nel caso di cui alla lettera g) del precedente articolo nel quale è richiesta la maggioranza di due terzi. Nel caso di cui alla lettera h) del precedente articolo, è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i soci iscritti aventi diritti di voto. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Composizione

— ART. 14 —

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro a un massimo di otto membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Modalità di candidatura

— ART. 15 —

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via fax e posta elettronica accettata – almeno 20 giorni prima della Assemblea alla Commissione Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 20.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea e che non abbiano compiuto 40 anni alla data dell'Assemblea.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

Norme per l'elezione del Consiglio

— ART. 16 —

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate. I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Convocazione e validità delle riunioni

— ART. 17 —

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto – anche via fax e posta elettronica accettata – recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il

Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

Attribuzioni

— ART. 18 —

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- c) nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo;
- d) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Belluno Dolomiti, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- e) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- f) nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- g) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 6;
- h) predisporre e approvare il bilancio preventivo del Gruppo;
- i) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo;
- j) proporre all'Assemblea la determinazione dell'ammontare delle quote associative;
- k) deferire un socio al Collegio dei Probiviri di Confindustria Belluno Dolomiti;
- l) nominare la Commissione Verifica Poteri di cui al successivo art. 19.
- m) nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo.

Dimissioni e decadenza

— ART. 19 —

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Commissione Verifica Poteri
— ART. 20 —

La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo e composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina, ha i seguenti compiti:

- ricevere le candidature per la carica di Presidente e del Consiglio Direttivo ed accertare i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di Confindustria Belluno Dolomiti.

I membri della Commissione non sono eleggibili alla carica di Presidente e Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

SEZIONE III – PRESIDENZA

Modalità di elezione e durata in carica del Presidente
— ART. 21 —

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo che abbia ricoperto per almeno un mandato la carica di membro del Consiglio Direttivo, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento. (*inderogabile*)

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo fino alla successiva Assemblea.

Presidente

— ART. 22 —

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale di appartenenza e del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi di Confindustria Belluno Dolomiti di cui è Vice Presidente di diritto;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni a Confindustria Belluno Dolomiti;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati, del Tesoriere e dei Rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle proprie funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti o i Consiglieri Incaricati.

Vice Presidenti

— ART. 23 —

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vicepresidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Disposizioni generali e incompatibilità

— ART. 24 —

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio Regionale di appartenenza.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO **GESTIONE**

Segreteria

— ART. 25 —

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Associazione con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo.

Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto di intervento, ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Tesoriere

— ART. 26 —

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico da sottoporre annualmente, d'intesa con il Presidente, all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Scioglimento del Gruppo

—— ART. 27 ——

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 12, lettera h, e dall'ultimo comma dell'art. 13.

Modifiche del Regolamento

—— ART. 28 ——

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal l'ultimo comma dell'articolo 13, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo di Confindustria Belluno Dolomiti.

Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

—— ART. 29 ——

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Confindustria Belluno Dolomiti e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Proibiviri dell'Associazione.

Disposizione transitoria

—— ART. 30 ——

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente dell'Associazione fra gli Industriali della provincia di Belluno.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, i soggetti che ricoprono cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso.

Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non posseggano i requisiti previsti all'articolo 6.